



COMUNE DI VALMACCA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 29 aprile 2025

OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI PUNTUALE) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore diciannove e quindici nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta Ordinaria i Consiglieri Comunali:

Cognome e Nome	Presente
1. BOVIO PIERO - Sindaco	Sì
2. SOSSO GIOVANNI - Consigliere	No
3. BROVEGLIO BOSELLI ANNA MARIA - Consigliere	Sì
4. BERTONE MONICA - Vice Sindaco	No
5. ZAGO CRISTIAN - Consigliere	No
6. CARENINI GIAN GUIDO - Consigliere	Sì
7. CASTELVETRI DANILA - Consigliere	Sì
8. ANTIGA ROBERTO - Consigliere	Sì
9. ROTA ERNESTO - Consigliere	Sì
10. COPPA FILIPPO - Consigliere	No
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	4

Partecipa il Segretario Comunale Stefano Dott. Pretari, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta del numero degli intervenuti, il Sig. BOVIO PIERO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto, inoltre l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Considerato che:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Valmacca. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR di cui questo Comune fa parte, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 18.04.2016 ha deliberato l'avvio del nuovo servizio di tariffazione puntuale a partire dal 01.01.2017;
- il Comune di Valmacca partecipa al nuovo servizio di tariffazione puntuale a far data dal 01.01.2017;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data odierna è stata approvata la revisione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024/2025 – TARIP Tassa rifiuti Puntuale;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti puntuale (TARIP), anche per l'anno 2025 come da tabella riassuntiva allegata sotto la lettera "ALLEGATO A", che entra a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato che dalla tabella riassuntiva del piano finanziario 2025 – ALLEGATO A - si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 161.939,00 di cui €. 84.596,00 per costi variabili (di cui €. 50.899,75 costi variabili puntuali a conferimento) ed € 77.343,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2025, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 e s.m.i., dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

DATO ATTO CHE il Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 17 in data 26.06.2024 prevede, all'art. 21, comma 6, che in sede di approvazione del piano tariffario vengono stabiliti gli svuotamenti minimi del contenitore dei rifiuti indifferenziati per ogni utenza e che quindi la quota variabile della tariffa si compone altresì di una quota a conferimento in funzione della produzione attesa di rifiuti connessa alla categoria di appartenenza;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2025 elaborate dal gestore del servizio soc. COSMO per ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica, e prodotte sulla base dei dati del piano finanziario, delle disposizioni regolamentari e tenendo conto dei dati rilevati così come presenti nei data-base del gestore del servizio COSMO SPA alla data di elaborazione e che il Comune quindi approva l'elaborato finale;

VISTE tali tariffe calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013;
- ripartizione dei costi fissi metodo normalizzato tra le utenze domestiche e non domestiche nella seguente percentuale:
 - 93% utenze domestiche
 - 7% utenze non domestiche
- ripartizione dei costi variabili metodo normalizzato tra le utenze domestiche e non domestiche nella seguente percentuale:
 - 93% utenze domestiche
 - 7% utenze non domestiche
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente Regolamento TARIP;
- determinazione per le utenze domestiche dei coefficienti Ka e Kb nella misura indicata nell'allegata tabella (ALLEGATO "B") comunque contenuti all'interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999;
- determinazione per le utenze non domestiche dei coefficienti Kc e Kd nella misura indicata nell'allegata tabella (ALLEGATO "B"), avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 e s.m.i. al fine di garantire aumenti minimi rispetto alle tariffe anno precedente;
- determinazione della tariffa a volume/conferimento (ALLEGATO "C") che è calcolata in proporzione al numero degli svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati generati da ciascun soggetto passivo della TARIP nell'anno solare, fatto salvo l'addebito del numero minimo previsto dal Regolamento vigente;
- determinazione per utenze domestiche dei contribuenti non residenti della tariffa prevista per i nuclei famigliari con 1 occupante;
- per entrambe le utenze il calcolo delle tariffe ha tenuto conto dell'incidenza delle agevolazioni/riduzioni previste da regolamento;

CONSIDERATO CHE le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie della tassa, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti;

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025, le quali hanno chiarito che:

«Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie»;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025 del Comune di Valmacca, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 163.232,56 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 162.278,00	-
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 339,00	-
Entrate da recupero evasione tributaria	€ =	-
Entrate da procedure sanzionatorie	€ =	-
Altre partite stabilite dall'ETC	€ =	-
Gettito imposta di soggiorno	€ =	=
Totale gettito tari	€ 161.939,00	

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura del 100% del costo del servizio risultante dal piano finanziario ed ammontante ad €. 161.939,00, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento che garantiscono un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO che il costo totale è da attribuirsi per il 48% ai costi fissi e per il 52% ai costi variabili come risultante dalla tabella riassuntiva del PEF – ALLEGATO “A”;

VISTO l’art. 38 del vigente Regolamento TARIP che stabilisce che con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano tariffario vengono stabilite il numero e le scadenze del pagamento degli importi dovuti a titolo di TARIP e precisamente:

- 1° rata o rata unica: 31 maggio 2025 acconto con tariffe 2024 - copertura costi fissi e variabili al 50% senza addebito degli svuotamenti;
- 2° rata: 16 settembre 2025 acconto con tariffe 2024 - copertura costi fissi e variabili al 50% senza addebito degli svuotamenti;
- 3° Rata a saldo e conguaglio: 16 marzo 2026 saldo - copertura costi fissi e variabili a conguaglio con tariffe 2025 e addebito degli svuotamenti minimi e di eventuali maggiori svuotamenti oltre ai minimi;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARIP:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l’anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Visto altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, recante «Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate», che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari con:

- ISEE non superiore a € 9.530,00;
- ISEE fino € 20.000,00, per famiglie con almeno quattro figli a carico;

Vista, infine, la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione di tale D.P.C.M. e ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al *bonus* rifiuti con i meccanismi perequativi istituiti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, ha modificato l’Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo un’ulteriore componente perequativa unitaria (denominata *UR3,a*), con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza;

Dato atto che, sulla base delle indicazioni riportate nella Delibera n. 133/2025/R/RIF, l’ulteriore componente perequativa *UR3,a* dovrà trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, nonostante si attenda ancora un provvedimento da parte di ARERA che definisca le modalità operative per l’applicazione dello stesso *bonus* sociale;

Dato atto che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all’interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità già sollevate dall’IFEL in relazione all’applicazione delle componenti perequative denominate *UR1,a* e *UR2,a* *UR3,a* – si ritiene che anche l’istituzione della componente perequativa denominata *UR3,a* non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

Dato atto che gli avvisi di pagamento della TARIP anno 2025 conterranno quindi anche l’addebito di tali componenti perequative (*UR1,a* e *UR2,a* applicate sulle rate di acconto del 31 maggio - 16 settembre 2025 e *UR3,a* applicata sulla rata a saldo e conguaglio del 16 marzo 2026);

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio Tributi in collaborazione con il gestore COSMO SPA in base al PEF 2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 e s.m.i. relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Dato atto che alla TARIP si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Alessandria;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARIP, approvato con deliberazione propria n. 17 del 16.06.2024, e richiamati in particolare il Titolo III che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe ed il Titolo IV, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARIP;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 27 in data 19.08.2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2025 le tariffe parte fissa e variabile comprensive degli svuotamenti minimi della Tassa sui rifiuti (TARIP) come risultano sui prospetti "ALLEGATO B" e "ALLEGATO C", allegati che entrano a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che per l'anno 2025 la quota variabile della tariffa è commisurata altresì agli svuotamenti minimi previsti dal regolamento TARIP e dall'ALLEGATO "C" della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che la determinazione di tali tariffe è stata effettuata dal soggetto gestore COSMO SPA secondo il metodo normalizzato di cui all'Allegato n. 1 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 e secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento Comunale;
- 4) di dare atto che le tariffe in via preventiva, garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario per il periodo 2024-2025;
- 5) di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1° gennaio 2025 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 6) di dare atto che alla TARIP si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente TEFA di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Alessandria;
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della tassa si rimanda all'apposito REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARIP CON TARIFFA A VOLUME PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI approvato con propria deliberazione n. 17 del 26.06.2024;
- 8) di dare atto che per l'anno 2025 sarà concessa una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa ai sensi della L. 221/2015 per il compostaggio alle utenze domestiche e non domestiche nelle forme e modi ben specificati sul regolamento TARIP;
- 9) di dare atto che la riscossione della TARIP 2025 dovrà essere effettuata nei seguenti termini e modalità:
 - 1° rata o rata unica: 31 maggio 2025 acconto con tariffe 2024 - copertura costi fissi e variabili al 50% senza addebito degli svuotamenti;
 - 2° rata: 16 settembre 2025 acconto con tariffe 2024 - copertura costi fissi e variabili al 50% senza addebito degli svuotamenti;
 - 3° Rata a saldo e conguaglio: 16 marzo 2026 saldo - copertura costi fissi e variabili a conguaglio con tariffe 2025 e addebito degli svuotamenti minimi e di eventuali maggiori svuotamenti oltre ai minimi;
- 10) Di stabilire che, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24 e dalla Delibera di ARERA n. 133/2025/R/RIF, con cui è stata prevista l'istituzione di un nuovo meccanismo perequativo legato al *bonus* rifiuti a favore dei nuclei familiari a reddito ridotto, nell'ambito della TARI 2025 dovrà essere applicata una nuova componente perequativa unitaria, denominata *UR_{3,a}*, con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza, che non rientrerà peraltro nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovrà essere inserita in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui tale componente perequativa non incide sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;
- 11) Di dare atto che gli avvisi di pagamento della TARIP anno 2025 conterranno l'addebito delle componenti perequative come descritto in premessa;
- 12) di dare atto che, in forza del vigente Regolamento Comunale per la TARIP, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARIP di cui al TITOLO IV;

- 13) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 14) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 15) Di dichiarare, con votazione separata, unanime e favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

COMUNE DI VALMACCA

Provincia di ALESSANDRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO

CONSIGLIO COMUNALE n. 13 DEL 29/04/2025

OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI PUNTUALE) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2025.

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA.

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole di regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 29/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dominga CREPALDI

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, la sottoscritta responsabile del servizio finanziario esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, **parere favorevole.**

Li , 29/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ivonne Bauce

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 29/04/2025

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to BOVIO PIERO

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Stefano Dott. Pretari

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.RO 197 Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente oggi 10/05/2025 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì 10/05/2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott. Enrico Bovio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione è Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Addì 29-apr-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale. In carta libera per uso amministrativo.

Lì 10/05/2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Enrico Bovio

ANNO 2024	DOMESTICHE		NON DOMESTICHE		TOTALE		COSTI (PEF)
TAR FISSA PRESUNTIVA	70.752,54 €	93%	5.325,46 €	7%	76.078,00 €	48%	76.078,00 €
TAR VAR PRESUNTIVA	34.103,47 €	93%	2.566,93 €	7%	36.670,40 €	23%	36.670,40 €
TAR VAR PUNTUALE	41.376,26 €	93%	3.114,34 €	7%	44.490,60 €	28%	44.490,60 €
TOTALE	146.232,27 €	93%	11.006,73 €	7%	157.239,00 €		157.239,00 €

ORIGINE (PEF 2025)	DOMESTICHE		NON DOMESTICHE		TOTALE		COSTI (PEF)
TAR FISSA PRESUNTIVA	71.928,99 €	93%	5.414,01 €	7%	77.343,00 €	48%	77.343,00 €
TAR VAR PRESUNTIVA	31.337,51 €	93%	2.358,74 €	7%	33.696,25 €	21%	33.696,25 €
TAR VAR PUNTUALE	47.336,77 €	93%	3.562,98 €	7%	50.899,75 €	31%	50.899,75 €
TOTALE	150.603,27 €	93%	11.335,73 €	7%	161.939,00 €		161.939,00 €

	DOMESTICHE		NON DOMESTICHE		TOTALE	
	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
PRESUNTO SUPERO LIMITE SVUOTAMENTI	-4.733,68 €	93%	-356,30 €	7%	-5.089,98 €	
OBIETTIVO SVUOTAMENTI	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
TOTALE	-4.733,68 €		-356,30 €		-5.089,98 €	

TARIFE 2025	DOMESTICHE		NON DOMESTICHE		TOTALE	
TAR FISSA PRESUNTIVA	71.928,99 €	93%	5.414,01 €	7%	77.343,00 €	49%
TAR VAR PRESUNTIVA	31.337,51 €	93%	2.358,74 €	7%	33.696,25 €	21%
TAR VAR PUNTUALE	42.603,09 €	93%	3.206,68 €	7%	45.809,78 €	29%
TOTALE	145.869,59 €	93%	10.979,43 €	7%	156.849,03 €	

TARIFE 2025	DOMESTICHE		NON DOMESTICHE		TOTALE		COSTI (PEF)
TAR FISSA PRESUNTIVA	71.928,99 €	93%	5.414,01 €	7%	77.343,00 €	48%	77.343,00 €
TAR VAR PRESUNTIVA	31.337,51 €	93%	2.358,74 €	7%	33.696,25 €	21%	84.596,00 €
TAR VAR PUNTUALE	47.336,77 €	93%	3.562,98 €	7%	50.899,75 €	31%	
TOTALE	150.603,27 €	93%	11.335,73 €	7%	161.939,00 €		161.939,00 €

I dati forniti sono esaustivi per la determinazione della manovra tariffaria. Vengono forniti anche i dati di dettaglio per eventuali controlli, verifiche ed approfondimenti necessari. Aumento dei costi del 3% totale. Costo a svuotamento in aumento dovuto all'aumento dei costi del PEF variabile Puntuale, in diminuzione i costi della variabile Presuntiva.

COMUNE DI VALMACCA - ALLEGATO "B" alla deliberazione C.C. N. 13 DEL 29.04.2025

Cod Categoria	Descrizione categoria	Tariffa fissa	Tariffa variabile	k Fisso applicato	k Variabile applicato
0001	Nucleo 1	0,629	35,711	0,84	0,8
0002	Nucleo 2	0,734	62,495	0,98	1,4
0003	Nucleo 3	0,809	80,351	1,08	1,8
0004	Nucleo 4	0,869	133,918	1,16	3
0005	Nucleo 5	0,929	160,701	1,24	3,6
0006	Nucleo 6 e piu'	0,974	191,948	1,3	4,3
0007	01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,512	0,206	0,51	4,2
0010	04.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,803	0,322	0,8	6,55
0011	05.Stabilimenti balneari	0,633	0,255	0,63	5,2
0012	06.Esposizioni, autosaloni	0,432	0,261	0,43	5,32
0013	07.Alberghi con ristorante	1,335	0,537	1,33	10,93
0014	08.Alberghi senza ristorante	0,914	0,368	0,91	7,49
0015	09.Case di cura e riposo	1,004	0,402	1	8,19
0017	11.Uffici, agenzie, studi professionali	1,134	0,457	1,13	9,3
0018	12.Banche ed istituti di credito	0,582	0,352	0,58	7,17
0019	13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,114	0,448	1,11	9,12
0020	14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,526	0,513	1,52	10,45
0023	17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,044	0,417	1,04	8,5
0025	19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,165	0,465	1,16	9,48
0026	20.Attività industriali con capannoni di produzione	0,914	0,435	0,91	8,85
0027	21.Attività artigianali di produzione beni specifici	1,094	0,519	1,09	10,57
0028	22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,859	1,948	4,84	39,68
0030	24.Bar, caffè, pasticceria	3,654	1,464	3,64	29,82
0031	25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,389	0,96	2,38	19,55
0032	26.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,62	1,055	2,61	21,49
0033	27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,084	2,441	6,06	49,72
0036	30.Discoteche, night club	1,647	0,66	1,64	13,45

COMUNE DI VALMACCA - ALLEGATO "C" alla deliberazione C.C. N. 13 DEL 29.04.2025

Cod Categoria	Descrizione categoria	LT MINIMI	N° svuotamenti	Tariifa lt	Tariffa a svuotamento	Totale minimi
0001	Nucleo 1	720	6	0,0632	7,584	45,50639
0002	Nucleo 2	1200	10	0,0632	7,584	75,84399
0003	Nucleo 3	1200	10	0,0632	7,584	75,84399
0004	Nucleo 4	1800	15	0,0632	7,584	113,76599
0005	Nucleo 5	1800	15	0,0632	7,584	113,76599
0006	Nucleo 6 e piu'	1800	15	0,0632	7,584	113,76599
0007	01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	600	5	0,0632	7,584	37,922
0010	04.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	960	8	0,0632	7,584	60,67519
0011	05.Stabilimenti balneari	1320	11	0,0632	7,584	83,42839
0012	06.Esposizioni, autosaloni	1200	10	0,0632	7,584	75,84399
0013	07.Alberghi con ristorante	1320	11	0,0632	7,584	83,42839
0014	08.Alberghi senza ristorante	1440	12	0,0632	7,584	91,01279
0015	09.Case di cura e riposo	108000	900	0,0632	7,584	6825,95911
0017	11.Uffici, agenzie, studi professionali	1800	15	0,0632	7,584	113,76599
0018	12.Banche ed istituti di credito	960	8	0,0632	7,584	60,67519
0019	13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1680	14	0,0632	7,584	106,18159
0020	14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1800	15	0,0632	7,584	113,76599
0023	17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1200	10	0,0632	7,584	75,84399
0025	19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1560	13	0,0632	7,584	98,59719
0026	20.Attività industriali con capannoni di produzione	1200	10	0,0632	7,584	75,84399
0027	21.Attività artigianali di produzione beni specifici	1200	10	0,0632	7,584	75,84399
0028	22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	12600	105	0,0632	7,584	796,3619
0030	24.Bar, caffè, pasticceria	3600	30	0,0632	7,584	227,53197
0031	25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1800	15	0,0632	7,584	113,76599
0032	26.Plurilicenze alimentari e/o miste	3600	30	0,0632	7,584	227,53197
0033	27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14160	118	0,0632	7,584	894,95908
0036	30.Discoteche, night club	2280	19	0,0632	7,584	144,10358